



*Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città*

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2024 - 2° intervento

C_37103

PROGETTO ESECUTIVO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE AMMINISTRATIVA**

*Accordo Quadro manutenzione programmata e straordinaria
pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del
Comune di Reggio Emilia*

15/06/2022

**MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

PROGETTO
per l'affidamento dei lavori mediante "ACCORDO QUADRO"
ex Art. 54 D.Lgs 50/2016

03 - CAPITOLATO DI APPALTO - SCHEMA DI CONTRATTO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ing. Marco Leurini
arch Silvia Bizzarri
geom Giuliana Cattani
geom Luca Mastrangelo
p.i. William Leuratti
arch. Paola Venturelli

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Ursula Montanari

Indice

Definizioni.....	3
Premessa.....	4
PARTE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Art.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
Art.2- DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.....	5
Art. 3 - NATURA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO.....	6
Art. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	7
Art. 5 - QUANTITATIVO MASSIMO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
Art. 6- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO.....	8
Art. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	9
Art. 8- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO.....	10
Art. 9- PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	10
Art.10- INIDONEITÀ PERSONALE DELL'APPALTATORE/COTTIMISTI/SUBAPPALTATORI. . .	11
Art. 11- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.....	12
Responsabilità in materia di Subappalto.....	13
Pagamento dei Subappaltatori.....	14
Art. 12- CAUZIONE DEFINITIVA.....	14
Art. 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....	15
Art. 13 DIREZIONE LAVORI.....	16
Art. 14 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA. . .	16
Art. 15 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	18
Art. 16 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	20
Art. 17 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO.....	21
Art. 18 PENALI.....	22
Art. 19 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE. .	23
Art. 20 CONTROVERSIE.....	23
Art. 21 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	23
Art. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.....	24
Art. 23 RECESSO.....	25
PARTE II - INTERVENTI AFFIDATI IN ESITO ALL'ACCORDO QUADRO.....	25
Art. 24 NORME DI RIFERIMENTO.....	25
Art. 25 PROCEDURA PER GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI (ORDINATIVI DI FORNITURA).....	25
Art. 26 OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI PERFEZIONATI MEDIANTE APPOSITI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	26
Art. 27 CONTENUTI DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI (ORDINATIVI DI FORNITURA).....	26
Art. 28 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	27
Art. 29 VIZI E DIFFORMITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI (ORDINATIVI DI FORNITURA).....	28
Art. 30 PAGAMENTI.....	28
Art. 31 VALIDITÀ DEI PREZZI E COMPENSAZIONE.....	29
Art. 31 bis. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.....	30

PARTE III - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI PERFEZIONATI	
TRAMITE APPOSITI ORDINATIVI DI FORNITURA.....	30
Art. 32 DIREZIONE LAVORI.....	30
Art. 33 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	31
Art. 34 SOSPENSIONI E PROROGHE.....	31
Art. 35 ACCERTAMENTO DELLE OPERE.....	32
Art. 36 RISERVE DELL'APPALTATORE.....	32
Art. 37 REGOLARE ESECUZIONE.....	33
Art. 38 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE.....	34
Art. 39 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	34
Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	35

Definizioni

Ai fini del presente Schema si intendono:

- per **Amministrazione** il Comune di Reggio Emilia;
 - per **Stazione Appaltante** il Comune di Reggio Emilia;
 - per **Ordinativi di Forniture** i contratti sottoscritti in attuazione dell'Accordo Quadro;
 - per **Appaltatore** l'Operatore Economico/Impresa selezionata per i lavori;
 - per **R.U.P.** il Responsabile Unico del Procedimento;
 - per **D.L.** il Direttore dei Lavori ed i tecnici dell'Ufficio Direzione Lavori
-
- **Codice Appalti** "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." approvato con DECRETO LEGISLATIVO n° 50/2016 e s.m.i.
 - **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;
 - **Regolamento**, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
 - Tutte le Leggi statali e Regionali e relativi regolamenti, le Normi UNI e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Premessa

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice Appalti, da stipulate con un unico operatore economico.

Gli interventi oggetto dell'Accordo non risultano predeterminati nel numero, ma sono quelli che si renderanno necessari rispetto alle esigenze della stazione Appaltante, entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso.

Le tipologie di interventi da realizzare sono indicate nella seguente PARTE I - art. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI mentre le specifiche tecniche e prestazionali dei lavori e dei materiali sono indicate nell'allegato "Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto - parte IV Norme tecniche degli interventi di manutenzione".

PARTE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art.1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto si configura come appalto di lavori e consiste nell'affidamento degli interventi di manutenzione indicati in premessa ed al successivo articolo 2.

L'Accordo Quadro ha la finalità di regolamentare gli affidamenti (ORDINATIVI DI FORNITURA) che verranno successivamente assegnati all'operatore economico selezionato (Appaltatore) durante il periodo di durata temporale stabilito dal presente capitolato e che saranno volti all'esecuzione di interventi di **manutenzione programmata e straordinaria** che dovessero rendersi necessari per garantire l'efficienza funzionale del patrimonio infrastrutturale ed opere connesse.

Con la presente procedura, si intende regolamentare l'affidamento dell'Accordo Quadro ed i conseguenti affidamenti che saranno perfezionati mediante appositi ORDINATIVI DI FORNITURA concernenti l'esecuzione di lavori di manutenzione programmata e straordinaria e di tutte quelle opere e provviste emergenti ed occorrenti, connesse alla manutenzione delle pavimentazioni stradali, che dovessero rendersi necessarie per garantire l'efficienza funzionale del patrimonio infrastrutturale nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro.

Pertanto all'aggiudicatario della procedura di gara (Appaltatore) verranno affidati, tramite sottoscrizione di appositi ORDINATIVI DI FORNITURA, interventi specifici che verteranno sulle

varie tipologie di lavori previsti dall'Accordo Quadro. Tali affidamenti saranno preceduti da approvazione di determinazione dirigenziale, recante l'oggetto dell'affidamento e relativo impegno di spesa.

Si specifica che nell'ambito del "patrimonio infrastrutturale" potranno rientrare le opere di urbanizzazione a qualsiasi titolo acquisite, che dovessero entrare a far parte del patrimonio comunale anche successivamente alla stipula dell'accordo stesso.

All'interno del presente Capitolato sono contenuti:

- La durata temporale dell'Accordo Quadro;
- Il tetto di spesa complessiva entro il quale potranno essere appaltati i singoli lavori;
- Le regole relative alla procedura di aggiudicazione dei singoli ORDINATIVI DI FORNITURA
- La tipologia di prestazioni affidabili.

Art.2- DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

I lavori manutentivi oggetto del presente Accordo Quadro sono finalizzati al mantenimento delle infrastrutture stradali di pertinenza comunale attraverso lavori di manutenzione programmata o straordinaria.

La manutenzione programmata e straordinaria del patrimonio stradale del Comune si prefigge l'obiettivo di preservarne la conservazione, la protezione, la qualità e la cura, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione, evitare il degrado e garantire un buon livello di vivibilità del territorio.

Per quanto riguarda il patrimonio infrastrutturale è necessario quindi prevedere diverse tipologie di interventi:

- **Manutenzione programmata:** riguarda gli interventi di manutenzione periodica da attuarsi secondo uno specifico programma annuale e pluriennale sulle infrastrutture comunali ammalorate a seguito dell'ordinario utilizzo.
- **Manutenzione straordinaria:** possono rientrare in questa fattispecie lavori di manutenzione straordinaria finalizzati:
 - al mantenimento e/o miglioramento delle caratteristiche funzionali e di utilizzo delle infrastrutture stradali,

- all'eventuale adeguamento normativo delle stesse,
- all'attuazione di interventi di riorganizzazione degli spazi in base alle nuove modalità di utilizzo e/o interventi di moderazione del traffico.

Gli interventi sopra elencati si esplicano in lavorazioni che principalmente consistono in operazioni di asfaltatura previa fresatura degli strati superficiali o bonifica con rifacimento degli strati di fondazione, sistemazione di cordoli, chiusini cavidotti e sottoservizi e altri eventuali elementi connessi, interferenti con le lavorazioni di sistemazione della infrastruttura.

Tutti i lavori sopra descritti potranno riguardare le strade, le banchine, i marciapiedi, le piste ciclabili, i parcheggi, i ponti, sovrappassi, sottopassi di proprietà o competenza comunale riportate nell'elaborato n° 5 - Planimetria rete stradale oggetto dell'accordo quadro.

2.5 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO e CATEGORIA LAVORI

L'importo massimo delle prestazioni è indicato nella tabella *"QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO"* riportata al successivo Art. 3 - NATURA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO.

Le lavorazioni sono riconducibili alla categoria prevalente OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari. CLASSIFICA V (fino a € 5.165.000).

Art. 3 - NATURA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

La fattispecie contrattuale dell'accordo è definibile quale contratto normativo finalizzato alla fissazione del contenuto di futuri affidamenti specifici (formalizzati da appositi ORDINATIVI DI FORNITURA, d'ora in avanti anche definiti OdF) che l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare a suo insindacabile giudizio. Tutti gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante, nel corso dello svolgimento dell'appalto, in base alle necessità dell'Amministrazione ed alle disponibilità di risorse previste dal bilancio.

Pertanto l'importo complessivo dell'Accordo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza e non costituisce per l'impresa selezionata (Appaltatore) un importo minimo garantito.

L'importo dei singoli Ordinativi di Fornitura terrà conto dei limiti posti dagli stanziamenti di

bilancio per i capitoli di riferimento.

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo è dettagliato nella seguente tabella, per valori al netto dell'IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza e potrà riguardare progetti relativamente a tutto il territorio comunale.

Il Quadro economico complessivo dell'Accordo Quadro è il seguente:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO	
A) LAVORI A MISURA	€ 5.150.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
Incentivo funzioni tecniche (*)	€ 103.000,00
IVA 22%	€ 1.133.000,00
IMPORTO LORDO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO	€ 6.386.000,00

(*) gli importi da inserire nei quadri economici dei singoli ORDINATIVI DI FORNITURA alla voce *"Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e DGC n° 241/2021"* verranno quantificati di volta in volta in sede di progettazione esecutiva in base al "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante - Funzioni Tecniche" del Comune di Reggio Emilia.

Si ribadisce che l'importo complessivo dell'Accordo è presunto, e che l'importo degli affidamenti specifici terrà conto dei limiti posti dagli stanziamenti di bilancio per i capitoli di riferimento, per ciascun anno di durata dell'accordo.

Art. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura (Appaltatore) ha una durata temporale di DUE anni (24 mesi). La durata potrà essere prorogata per ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta all'Appaltatore, a seguito di mancato raggiungimento della cifra massima stabilita dal Valore Stimato dell'Accordo.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può affidare all'Appaltatore il singolo Ordinativo di Fornitura. Tale periodo decorre dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro o dalla eventuale data di Consegna anticipata dei lavori del primo degli Ordinativi di Fornitura. L'Accordo Quadro potrà risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, anche all'esaurimento della somma definita come importo massimo disponibile. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti specifici Ordinativi di Fornitura il cui totale equivale all'intero importo massimo disponibile.

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'Accordo, ma sarà applicato sull'elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di lavori eseguibili.

Art. 5 - QUANTITATIVO MASSIMO E VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Per ogni lotto l'importo massimo delle prestazioni, rappresentativo della sommatoria del quantitativo degli specifici Ordinativi di Fornitura che presumibilmente verranno stipulati nei due anni in attuazione dell'Accordo Quadro è l'importo indicato nella colonna "Importo massimo affidabile" della tabella "*QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO*" riportata al precedente Art. 3 - NATURA E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza, la cui quota parte da imputare all'ammontare dello specifico Ordinativo di Fornitura verrà computata in relazione alle specifiche attività da svolgere, **non è soggetto ad alcun ribasso di gara**, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 6- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro:

- Elaborato n° 1 - Relazione tecnica;
- Elaborato n° 2 - Elenco Prezzi;
- Elaborato n° 3 - Capitolato di Appalto - Schema di Contratto
- Elaborato n° 4 - Capitolato Speciale d'appalto - parte IV Norme tecniche degli interventi di manutenzione
- Elaborato n° 5 - Planimetria rete stradale oggetto dell'accordo quadro
- Elaborato n° 6 - Schema di Ordinativo di Fornitura

NORME DI RIFERIMENTO E VINCOLANTI

1. **Codice Appalti** "Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." approvato con DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 50;

2. **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145;
 3. **Regolamento**, il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", approvato con D.P.R. n.207 del 5-10-2010 e s.m.i. per gli articoli ancora vigenti;
- Tutte le Leggi statali e Regionali e relativi regolamenti, le Normi UNI e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

La presa visione del presente Capitolato e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo.

Art. 7- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione sono stabiliti e riportati nel bando di pubblicazione della gara d'appalto.

Possono partecipare i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale:

- possesso di ATTESTAZIONE SOA per la categoria OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari - CLASSIFICA V (fino a € 5.165.000).

Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 8- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura (Appaltatore) deve eleggere

domicilio nel comune di Reggio Emilia o provincia ai sensi della normativa vigente; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare nei modi prescritti dalla normativa vigente, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.

L'Appaltatore deve nominare, prima dell'inizio dell'Accordo ed a sua cura e spese, un tecnico professionalmente preparato ed in grado di coordinare le attività previste, di seguito denominato D.T. (Direttore Tecnico o di cantiere), nonché un suo sostituto in caso di assenza. Il D.T. è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività e deve essere sempre reperibile dal D.L. (Direttore dei Lavori dell'Amministrazione) tramite telefono fisso o mobile. Il D.T. rappresenta l'Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dall'Amministrazione s'intendono date all'Appaltatore. I nominativi del D.T. e del sostituto devono essere notificati all'Amministrazione per iscritto entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'Accordo ed almeno tre giorni prima dalla data di inizio dello stesso. L'Amministrazione può ottenere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'Accordo, previa motivata richiesta, la sostituzione del D.T. e/o del suo sostituto senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione alcuna. In tal caso l'Appaltatore provvede alla sostituzione entro 10 gg. solari dalla richiesta pena la risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del proprio personale, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio delle persone incaricate e definite dall'Appaltatore deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione; ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico incaricato deve essere accompagnata dal deposito presso l'Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 9- PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per l'espletamento delle attività manutentive l'Appaltatore deve disporre di personale addetto professionalmente qualificato, in possesso degli attestati tecnici richiesti dalle norme vigenti.

Il personale addetto deve essere in numero sufficiente allo svolgimento tempestivo, efficiente ed agevole di tutte le attività previste.

L'Appaltatore dovrà poter organizzare i lavori su più squadre al fine di far fronte a più interventi contemporaneamente. La squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere conforme alla tipologia dei lavori da eseguire ed alle disposizioni normative in materia.

Il personale addetto agli interventi sulla rete stradale comunale, dovrà essere dotato di idonea targhetta di riconoscimento e di idonei DPI.

L'abbigliamento dovrà essere omogeneo per tutti gli operatori impegnati nelle lavorazioni al fine di consentire la riconoscibilità ed identificazione del cantiere con dei lavori di manutenzione di beni di competenza comunale. Sul retro delle giacche/gillet del personale addetto agli interventi, dovrà essere riportato una scritta/pittogramma che richiami alla destinazione pubblica dei lavori in corso.

Sulle fiancate dei mezzi e dei macchinari utilizzati per le lavorazioni dovrà essere affisso un analogo scritta/pittogramma che consenta l'identificazione dei lavori di manutenzione di beni comunali.

La grafica dei suddetti loghi/scritte sarà concordata prima dell'inizio dei lavori e sarà conforme ai vincoli del manuale per l'immagine coordinata del Comune di Reggio Emilia.

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione l'elenco del personale impiegato attestandone la formazione e riportando i nominativi e la relativa qualifica professionale. L'Appaltatore, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco di cui sopra comunicando all'Amministrazione tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell'Accordo (in termini di corsi di aggiornamento e/o integrazioni di personale qualificato).

Art.10- INIDONEITÀ PERSONALE DELL'APPALTATORE/COTTIMISTI/SUBAPPALTATORI

Nel caso in cui il Direttore dei Lavori di ciascuno degli Ordinativi di Fornitura accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione dei lavori di personale specifico/squadre/ditte subappaltatrici o cottimiste, si provvederà tramite lo strumento dell'ordine di servizio a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione.

I soggetti di cui sia richiesto l'allontanamento non dovranno essere utilizzati per successivi Ordinativi di Fornitura.

Art. 11- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto verrà disciplinato secondo le norme vigenti al momento dell'affidamento dei lavori che si intende subappaltare (art. 105 del D.lgs 50/2016)

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dall'Amministrazione preventivamente all'inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell'Appaltatore.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo nel rispetto della normativa vigente.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l'importo delle opere da subappaltare .

L'affidamento in subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, o nel caso di variante in sede di sottoscrizione dell'atto di sottomissione o dell'atto aggiuntivo i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'Appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 105 del Codice;
- l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- che l'Amministrazione abbia richiesto per il subAppaltatore le informazioni antimafia nei casi previsti "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato il 15-4-2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia successivamente rinnovato nel 2013, oppure che il subAppaltatore sia iscritto alle White List

L'affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di imprese. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all'associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

1. che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
4. che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell'appalto principale nonché dei lavori affidati in subappalto;
5. che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese

facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell'Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art.92 del Regolamento, determina, nei confronti dell'Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

6. che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Appaltatore committente;
7. che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;

L'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva a richiesta dell'Amministrazione stessa e prima dell'inizio dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, giusta deliberazione Giunta Comunale PG. 7742/154 del 17.05.2011, legalmente esecutiva, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del 30/07/2013.

L'Amministrazione procede a verifiche e controlli. Qualora dai controlli stessi dovessero verificarsi condizioni ostative di soggetti in elenco all'esecuzione di lavori pubblici, l'Appaltatore è obbligato ad escludere dall'elenco dei suoi fornitori tale soggetto e ad individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Responsabilità in materia di Subappalto

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 ed è data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Pagamento dei Subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del Codice.

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dal subAppaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del l'Appaltatore stesso.

Nel caso in cui La Stazione appaltante debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare all'Amministrazione una nota in cui indicano la percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

Art. 12- CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dal Codice., art. 103 comma 1. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo lavori relativo alla sommatoria dei singoli Ordinativi di Fornitura per lavori eseguiti pari al 90% dell'importo dell'intero Accordo Quadro.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 10 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell'Accordo Quadro se non c'è nessun Ordinativo di Fornitura in corso di esecuzione. In caso contrario cessa di avere effetto ed è svincolata all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'ultimo Ordinativo di Fornitura affidato in attuazione dell'Accordo Quadro stesso; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio o rimborsi dovuti all'interno delle

condizioni dei successivi Ordinativo di Fornitura. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori del primo Contratto di Fornitura, una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

- Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
 - Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei: € 5.150.000,00;
 - Partita 2 Opere ed impianti preesistenti: € 515.000,00
 - Partita 3 Spese di demolizione e sgombero fino a € 257.500,00;
- Sezione B - € 1.000.000,00

In alternativa alla stipula della polizza sopra descritta, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i lavori oggetto di ogni Ordinativo di Fornitura, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per singolo sinistro non è inferiore a quelli riportati nei paragrafi precedenti

Art. 13 DIREZIONE LAVORI

L'Amministrazione istituirà, per ciascun Ordinativo di Fornitura, un Direttore dei Lavori ed un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-

contabile dell'esecuzione delle opere.

La nomina del Direttore dei Lavori e dei tecnici dell'Ufficio di Direzione Lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione di ciascuno degli Ordinativi di Fornitura.

Art. 14 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e gli Ordinativi di Fornitura, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, sui vari Ordinativi di Fornitura affidati tramite Accordo Quadro del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Appaltatore ;
- c) provvedimento definitivo, a carico dell'Appaltatore, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 ss. mm. e ii.;
- d) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste nell'Art. 80 del Codice , o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- e) cessione, da parte dell'Appaltatore, dell'Accordo Quadro o di singoli Ordinativi di Fornitura;
- f) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione o mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi;
- g) inadempienza accertata, da parte dell'Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- h) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alla norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dagli Ordinativi di Fornitura

- i) risoluzione di n. 2 (due) Ordinativi di Fornitura: nel caso in cui intervengano due risoluzioni, per qualsiasi ragione indicata nel presente capitolato, che determina la risoluzione stessa di due Ordinativi di Fornitura, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo e di tutti gli Ordinativi di Fornitura in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'Appaltatore responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e dalla mancata esecuzione degli ulteriori Ordinativi di Fornitura stipulati tramite l'Accordo ed in corso d'opera;
- l) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche negli Ordinativi di Fornitura che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;

Risoluzione dei contratti di Ordinativi di Fornitura:

- a) raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale di uno degli Ordinativi di Fornitura);
- b) inadempimento alle disposizioni della Direzione dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Ordinativo di Fornitura o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo contratto;
- f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, rispetterà le modalità previste dall'art. 108 del Codice.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima anche la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. La risoluzione dell'Accordo Quadro, infine, risulta causa ostativa alla stipula di nuovi Ordinativi di Fornitura basati sul medesimo Accordo.

Art. 15 ONERI E OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente ed al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Amministrazione;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti all'interno dell'attività oggetto di contratto;
- f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti approvvigionati od in precedenza eseguiti da altre ditte e per i quali competono a termini di contratto (Ordinativo di Fornitura) all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

- g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori di altro tipo, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Amministrazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- i) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- n) la consegna (di volta in volta precisato dalla direzione lavori con ordine di servizio) di eventuale quantitativo di materiale usato smontato dall'area di cantiere ed idoneo per costituire parti di ricambio omogenei per successive manutenzioni;
- o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato

od insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

q) richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

r) l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione degli Ordinatori di Fornitura per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, anche come semplice conseguenza dei lavori stessi. Per danno, si intende quello derivante sia da azione, che da omissione, nonché da danni subiti da terzi dovuti alla mancata realizzazione nei tempi prescritti degli interventi ordinati e/o alla mancata messa in sicurezza dell'area di lavoro.

Art. 16 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dall'Ordinativo di Fornitura e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia (nei limiti consentiti dalla normativa) nonché a firmare le relative liste settimanali a lui sottoposte dal direttore dei lavori anche mediante l'ausilio di software e strumenti informatici.

e) a lavori ultimati, l'Appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse. Il competente Servizio comunale provvederà tramite proprio personale specializzato alla verifica dell'adempimento di tale obbligo.

f) a consegnare copia di disegni delle opere realizzate (as-built) e dei documenti dei prodotti e materiali utilizzati con relative certificazioni di conformità, schede tecniche e di manutenzione.

Per le manutenzioni programmate o straordinarie dovrà essere aggiornata in formato autocad la mappa georeferenziata che verrà messa a disposizione dall'amministrazione tramite l'inserimento di polilinee corrispondenti alle zone di intervento, codificate per tipo di lavoro (es solo tappeto, fresatura + tappeto, ecc).

g) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata.

Art. 17 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO

Essendo l'Accordo Quadro contratto di natura normativa, per cui l'importo complessivo stimato non impegna la stazione appaltante ad Ordinatori di Fornitura fino a quella concorrenza, e non costituisce per l'operatore economico selezionato minimo garantito, l'anticipazione potrà essere richiesta con riferimento ai singoli affidamenti (Ordinatori di Fornitura).

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante, relativamente ai singoli Ordinatori di Fornitura affidati in attuazione dell'Accordo Quadro, eroga su richiesta dell'Appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 30%, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il Cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione sarà riferita e gestita nell'ambito dei singoli Ordinativi di Fornitura.

Art. 18 PENALI

All'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro in caso di inadempienza accertata durante l'esecuzione del singolo Ordinativo di Fornitura si applicherà una penale per le seguenti ipotesi di inadempienza:

- dieci (10) per cento dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per mancato rispetto delle clausole e delle specifiche condizioni di contratto concernenti le opere da realizzare;
- dieci (10) per cento dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per mancata disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alla necessità dell'opera;
- uno (1) per mille dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori dove non è richiesta la somma urgenza o l'urgenza di esecuzione;
- uno (1) per mille dell'importo di ciascun Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo sia per l'avvio delle opere previste che per la loro ultimazione a regola d'arte.

Verranno invece applicate le seguenti penali connesse alle tempistiche di esecuzione degli interventi:

- nel caso in cui l'Appaltatore sospendesse i lavori senza un giustificato motivo tecnico e senza le dovute autorizzazioni da parte della D.L. è soggetto ad una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di sospensione o di ritardo dovuto ai suddetti motivi;

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali medesime.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Qualora l'Appaltatore accumuli penali/trattenute per un ammontare pari o superiore al 10% dell'importo del singolo Ordinativo di Fornitura, sarà ritenuto automaticamente gravemente inadempiente e, come tale, passibile di risoluzione unilaterale dello specifico Ordinativo.

Art. 19 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Accordo Quadro, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale e nell'allegato "Capitolato Speciale d'appalto - parte IV Norme tecniche".

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le normative vigenti sul tema.

In generale i materiali forniti e gli interventi realizzati su impianti tecnologici dovranno essere accompagnati dalla certificazione di idoneità, se prevista a seconda della tipologia merceologica e della tipologia delle lavorazioni eseguite, come previsto dalle vigenti normative in materia.

Art. 20 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

Art. 21 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto degli appalti ricadenti nell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro in vigore;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l'Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 22 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo e dei singoli contratti;

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'accordo.

Art. 23 RECESSO

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

PARTE II - INTERVENTI AFFIDATI IN ESITO ALL'ACCORDO QUADRO

Art. 24 NORME DI RIFERIMENTO

Trattandosi di Accordo Quadro stipulato con un unico Operatore Economico, ogni affidamento specifico si atterrà alle condizioni generali inerenti il medesimo Accordo contenute all'interno del presente Capitolato Speciale e suoi allegati.

Art. 25 PROCEDURA PER GLI AFFIDAMENTI SPECIFICI (ORDINATIVI DI FORNITURA)

L'Amministrazione, trattandosi di Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico, affiderà tramite proprio rappresentante incaricato ciascun intervento specifico ponendo in essere le seguenti attività:

- a) preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto dell'Ordinativo di Fornitura con l'indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere ed eventuali servizi accessori connessi da fornire in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- b) successivamente, l'Amministrazione provvederà a comunicare l'oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura ed alla eventuale richiesta d'offerta relativa all'intervento da eseguire, che dovrà rispettare le condizioni previste nell'Accordo Quadro;
- c) a seguito della valutazione dell'offerta, se richiesta, o direttamente nel caso in cui non fosse necessaria un'offerta specifica, l'Amministrazione procederà ad affidare l'appalto mediante Ordinativo di Fornitura sottoscritto dal Dirigente responsabile dei Lavori e dall'Appaltatore secondo lo schema tipo allegato al progetto (vedi elab. n° 6 Schema di Ordinativo di Fornitura), operando sui prezzi unitari le medesime condizioni proposte (ribasso) in sede di offerta nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante Accordo Quadro

Art. 26 OGGETTO DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI PERFEZIONATI MEDIANTE APPOSITI ORDINATIVI DI FORNITURA

Gli oggetti degli Ordinativi di Fornitura basati sull'Accordo Quadro verteranno sulle varie tipologie di lavori previsti nei precedenti punti (es: lavori di manutenzione programmata, interventi di manutenzione straordinaria, ecc....). Tali contratti saranno preceduti da approvazione di determinazione dirigenziale, recante oggetto dell'affidamento e relativo impegno di spesa ed eventuali ulteriori allegati tecnici, qualora ritenuti necessari dall'Amministrazione.

Art. 27 CONTENUTI DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI (ORDINATIVI DI FORNITURA)

Oltre che il riferimento all'Accordo Quadro, di norma ogni affidamento specifico (Ordinativo di Fornitura) dovrà contenere i seguenti elementi:

- la descrizione sommaria delle opere con i riferimenti alla/e richiesta/e ed all'offerta eventuale (da allegare);
- l'importo del corrispettivo;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- gli importi delle partite della polizza di responsabilità civile terzi;
- i tempi necessari per l'esecuzione;
- eventuali clausole di dettaglio necessarie rispetto alla tipologia delle lavorazioni;
- eventuali allegati tecnici necessari per la puntualizzazione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- le modalità di accertamento della regolare esecuzione.

Art. 28 SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

In ottemperanza a quanto disposto dal D.L.vo 81/08 e ss. mm. ii., a seguito dell'Aggiudicazione dell'Accordo Quadro **prima** della stipula degli Ordinativi di Fornitura l'Appaltatore dovrà prendere contatti con il Direttore dei lavori per essere informato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'Amministrazione.

Considerando che al momento della stipula degli Ordinativi di Fornitura potrebbero essere cambiate le condizioni legate ai rischi interferenti, l'Amministrazione, quando stipulerà un Ordinato di Fornitura, provvederà, se necessario, a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e nominare il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione individuando, tra l'altro, i relativi costi della sicurezza.

In generale l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dall'Amministrazione. In caso di tre inadempienze, l'Amministrazione potrà risolvere l'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali in carico all'Appaltatore .

Quest'ultimo garantisce inoltre che il personale, nell'eseguire i lavori di manutenzione di cui al presente capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore garantisce pertanto che il personale che esegue i lavori di manutenzione venga dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.)

Trattandosi prevalentemente di lavori in ambito stradale presumibilmente privi di interferenze con altre lavorazioni, **l'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e di consegnare all'Amministrazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione un piano operativo di sicurezza (redatto in conformità all'allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché alla migliore letteratura tecnica in materia) per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che potenzialmente saranno oggetto degli affidamenti specifici (ORDINATIVI DI FORNITURA).**

Resta inteso che successivamente all'atto di stipula di ciascun Ordinato di Fornitura e comunque prima dell'inizio delle attività previste nel singolo contratto, l'Appaltatore provvederà a stilare un aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (stilato entro i trenta giorni dall'aggiudicazione dell'Accordo), complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento, che contribuirà a far parte integrante della documentazione relativa all'Accordo ed al singolo affidamento specifico.

Le gravi violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del

contratto, previa costituzione in mora. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al direttore dei lavori. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Art. 29 VIZI E DIFFORMITÀ DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI (ORDINATIVI DI FORNITURA)

All'ultimazione delle lavorazioni oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura la Direzione dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite tramite un verbale. In sede di stipula di ciascun affidamento specifico si stabilirà l'esatta modalità di accertamento della regolarità dell'esecuzione dei lavori.

In ogni caso, in sede di accertamento sommario saranno rilevati e verbalizzati dalla D. L. eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista all'interno del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Art. 30 PAGAMENTI

I pagamenti inerenti le opere affidate verranno effettuati secondo la cadenza stabilita negli affidamenti specifici.

I pagamenti, se previsti in acconto, avverranno sulla base di apposita documentazione di avanzamento, mantenendo di norma un pagamento a saldo dell'importo pari al 10%.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate e previa presentazione di garanzia di pari importo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. lgs. 50/2016

La sottoscrizione da parte dell'Appaltatore e del Direttore dei lavori della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori, costituisce condizione necessaria per l'emissione delle relative fatture.

Per ciascuno dei suddetti affidamenti, verrà stilato dal D.L. un certificato di ultimazione dei lavori.

I pagamenti in acconto saranno pagati a netto delle ritenute a garanzia, che risultano pari allo 0.5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione/collaud, inerente le opere oggetto di affidamento, predisposto dalla Direzione Lavori e sottoscritto dalle parti.

Il termine di pagamento dal ricevimento della fattura sarà di 30 gg. salvo differente disposizione.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario.

I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolarità contributiva.

Art. 31 VALIDITÀ DEI PREZZI E COMPENSAZIONE

I prezzi contrattuali stabiliti dall'accordo quadro, come ribassati in sede di offerta sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono solo ai lavori ribassabili, mentre ciò non vale per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere che verranno calcolati di volta in volta all'interno dell'affidamento specifico senza prevedere ribassi.

Compensazione prezzi

Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell'esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, variazioni in aumento o in diminuzione, l'appaltatore avrà diritto all'adeguamento compensativo se e come previsto dalla normativa vigente in materia.

Determinazione nuovi prezzi

Nel caso in cui prima della stipula o durante l'esecuzione di ogni affidamento specifico emerga l'esigenza di effettuare lavorazioni non dettagliate nell'elab. n° 2 - "Elenco Prezzi" di Accordo Quadro, si procederà a stilare un verbale nuovi prezzi concordando le nuove voci sulla base dei riferimenti di mercato effettuando una specifica analisi di prezzo.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso proposto in sede di presentazione dell'offerta nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori mediante Accordo Quadro.

Art. 31 bis. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

PARTE III - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI SPECIFICI PERFEZIONATI TRAMITE APPOSITI ORDINATIVI DI FORNITURA

Art. 32 DIREZIONE LAVORI

Per la corretta esecuzione degli appalti ricadenti all'interno dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione nomina un proprio D.L. Direttore dei Lavori che, direttamente o coadiuvato da propri incaricati facenti parte della struttura organizzativa dell'Amministrazione, provvederà alla gestione e al controllo di tutte le attività dell'Appaltatore. La Direzione Lavori presiederà tutte le fasi degli interventi conseguenti alla stipula dell'Ordinativo di Fornitura fino al controllo finale dell'operato e sarà comunicata all'Appaltatore con i relativi recapiti da utilizzare per ogni tipo di comunicazione (posta cert, fax, telefono, e-mail).

Trattandosi di interventi da eseguire anche contemporaneamente su più aree la Struttura della direzione lavori che dovrà interloquire ed interfacciarsi con l'utenza e con l'Appaltatore potrà quindi essere così costituita da più direttori operativi (assegnati a più aree) facenti capo ad un unico Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, all'atto della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto i dati della propria sede operativa, i nominativi delle persone di cui sopra, del D.T. che dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, e del suo sostituto.

Art. 33 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Alla sottoscrizione dell'affidamento specifico (Ordinativo di Fornitura) seguirà la consegna formale dei lavori.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori conseguentemente alla sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura o di consegnarli in via d'urgenza nelle more della stipula formale del contratto. Ciascun affidamento specifico individuerà il termine temporale nell'arco del quale l'Appaltatore dovrà dar concluse le prestazioni oggetto del contratto in funzione della tipologia degli interventi manutentivi.

Non appena avvenuta l'ultimazione di tutte le attività previste all'interno di un affidamento specifico, l'Appaltatore informerà per iscritto la direzione dei lavori che previo adeguato preavviso, procederà alle necessarie operazioni in contraddittorio, redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l'apposito verbale di ultimazione.

Art. 34 SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni dei lavori potranno essere disposte dal Direttore dei Lavori nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del Codice e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dagli stessi articoli.

Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall'Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d'arte. In tal caso non è riconosciuto all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, subordinata all'autorizzazione della stazione appaltante.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori, provvedendo, se del caso, all'aggiornamento.

Art. 35 ACCERTAMENTO DELLE OPERE

Il Direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento all'accertamento delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno tratti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale

ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire.

Art. 36 RISERVE DELL'APPALTATORE

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 37 REGOLARE ESECUZIONE

L'Appaltatore dovrà in tutti modi garantire tutti i componenti installati per un minimo di 24 mesi dopo l'avvenuta installazione e ne sarà comunque garante anche dopo la scadenza contrattuale fino al compimento del termine suddetto. Entro tale termine l'Appaltatore ha l'obbligo di riparare tempestivamente, a sua cura e spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino per effetto della cattiva qualità dei materiali o per difetto di montaggio restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura di materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera...). Al termine delle prestazioni, laddove previsto, l'Appaltatore è tenuto a rilasciare all'Amministrazione la dichiarazione di conformità del lavoro eseguito; di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiali impiegati.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro 3 mesi dal termine dell'intervento.

Art. 38 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui all'interno di singoli Ordinativi di Fornitura vi siano degli interventi complessi e/o

particolari, per durata o per necessità di organizzazione temporale e di priorità, verrà richiesto all'Appaltatore un programma dettagliato dei lavori da eseguire.

Tale programma dovrà essere preliminarmente approvato e/o modificato dalla D.L. prima di renderlo esecutivo a tutti gli effetti.

Art. 39 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo, qualora presente, o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- e) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- g) le sospensioni disposte dall'Amministrazione, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

i) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

Qualora tra i prezzi riportati nell'elab. n° 2 "Elenco Prezzi" non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Nella definizione dei suddetti nuovi prezzi si dovrà preliminarmente procedere alla verifica che tali lavorazioni non siano già previste nel *Elenco Prezzi Opere Pubbliche e Difesa del suolo della Regione Emilia Romagna* approvato con DGR n° 602 del 21/04/2022 e pubblicato sul BURER parte seconda n° 115 del 22/04/2022 dal quale l'elaborato n° 2 - "Elenco Prezzi" è estratto.